

DIRETTIVA 92/38/CEE DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 1992

relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (*),

in cooperazione con il Parlamento europeo (**),

visto il parere del Comitato economico e sociale (***),

considerando che la direttiva 86/529/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1986, riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet per la diffusione televisiva diretta via satellite (****), contiene all'articolo 3 la previsione dell'adozione di misure in sostituzione della direttiva;

considerando che, con le decisioni 89/337/CEE (v) e 89/630/CEE (vi), la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema e ha definito il quadro strategico per l'introduzione dei servizi HDTV in Europa;

considerando che la direttiva 86/529/CEE, in particolare l'articolo 2, ha stabilito un doppio regime limitando l'applicazione della direttiva a un solo tipo di satellite e che come conseguenza si è creato un doppio mercato nel quale lo standard MAC è utilizzato nei servizi di diffusione via satellite (BSS) e soprattutto le norme PAL e SECAM nei servizi via satellite geostazionario (FSS); che tale situazione dovrebbe essere evitata in futuro allo scopo di prevenire una scissione nel mercato dei satelliti;

considerando che al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari contenuti nelle summenzionate decisioni e al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato unico nel settore delle trasmissioni televisive via satellite, come previsto nell'articolo 8 A del trattato, è necessario intraprendere azioni che creino una convergenza di standard usando in parallelo uno strumento normativo e un accordo tra i principali attori presenti sul mercato;

considerando che è nel più grande interesse dei consumatori europei tracciare una via verso la HDTV basata su criteri di compatibilità e di evoluzione al fine di evitare discontinuità e duplicazioni di investimenti;

considerando che HD-MAC è stato sviluppato come standard europeo per l'emissione di servizi di HDTV basati sui criteri di compatibilità e di evoluzione e che il D2-MAC offre la migliore soluzione attualmente disponibile per lo sviluppo della HDTV, con il formato 16:9 D2-MAC come principale passo in detta direzione;

considerando che occorre stabilire standard comuni per le trasmissioni via satellite come elemento che consente una effettiva libera concorrenza tenendo conto che gli standard promuovono la competitività riducendo i costi per i produttori, forgiando le preferenze dei consumatori per determinati prodotti in base alle loro abitudini e consentendo l'emergere di nuovi mercati in particolare per le tecnologie in via di sviluppo, laddove esse diventano una condizione preliminare per la produzione industriale o la commercializzazione;

considerando che i servizi di trasmissione televisiva via satellite che utilizzano il formato 4:3 non dovrebbero essere costretti a cessare o a modificarsi per non compromettere l'attuale mercato e per non creare difficoltà agli utenti; che, tuttavia, possono essere previsti incentivi, attraverso uno strumento giuridico parallelo, con lo scopo di incoraggiare al tempo stesso l'uso degli standard D2-MAC, in particolare in formato 16:9, fra l'altro attraverso l'emissione simultanea (* simulcast);

(*) GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 20 e

GU n. C 332 del 21. 12. 1991, pag. 13.

(**) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 71 e

GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

(***) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 101.

(****) GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 28.

(v) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

(vi) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.